

PROGETTO DI LEGGE N. 0302

di iniziativa dei Consiglieri
Martina, Confalonieri, Locatelli, Lombardi, Gay

—————
**Eliminazione delle barriere architettoniche, delle barriere d'uso,
di adattamento delle costruzioni successive all'entrata in vigore della legge
n. 13/1989 e di integrazione degli spazi urbani.**
—————

PRESENTATO IL 24/02/2003

ASSEGNATO IN DATA	28/02/2003	
ALLE COMMISSIONI	REFERENTE	V
	CONSULTIVA	I

Proposta di Legge regionale

“Eliminazione delle barriere architettoniche, delle barriere d’uso, di adattamento delle costruzioni successive all’entrata in vigore della legge n.13/1989 e di integrazione degli spazi urbani”.

Relazione introduttiva

Colleghi Consiglieri, la presente proposta non vuole essere la mera ripetizione retorica di concetti già contemplati dall’ordinamento vigente e magari applicati in modo non soddisfacente. Essa vuole invece introdurre strumenti innovativi capaci di concretizzare al meglio la necessità di garantire ad ogni persona disabile la fruibilità di spazi aperti e confinati, pubblici e privati.

A tal fine viene proposta l’istituzione di un Fondo regionale ad hoc (art.1) per finanziare non soltanto gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche delle barriere d’uso (ossia, ai sensi dell’art.2, l’adattamento, negli spazi pubblici e privati, aperti e confinati, di tutte le apparecchiature, le strumentazioni, le suppellettili e gli arredi); nonché gli interventi di adattamento delle nuove costruzioni, che altrimenti sfuggirebbero all’applicazione della legge 13 del 1989.

Alla stessa stregua, il procedimento amministrativo finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche viene esteso (art.3) anche all’eliminazione delle barriere d’uso e agli interventi di adattamento delle nuove costruzioni.

Altro elemento di novità proposto consiste nel ruolo delle Province (art.4), le quali dovranno gestire il Fondo regionale, al fine di erogare appositi incentivi ai Comuni, singoli o associati, affinché questi, nell’ambito dei piani di zona ex lege 328/2000, realizzino piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e piani integrativi degli spazi urbani (PISU); in caso di inadempimento, le Province hanno il compito di nominare commissari ad acta, i quali, disponendo direttamente degli incentivi, adottino i PEBA e i PISU mancanti.

Non solo: le Province hanno altresì il compito, secondo la proposta, di organizzare la formazione e l’aggiornamento dei commissari ad acta e degli esperti in materia di progettazione preposti al miglior adattamento di tutti gli spazi, pubblici e privati, aperti o confinati, alle esigenze della persona disabile.

In particolare questi esperti, per la verità già previsti dall’art.6 della legge regionale n.6 del 1989, devono essere valorizzati, quali punti di riferimento nell’ambito dei Comuni singoli o associati. A tal fine, si propone che costoro raccolgano le istanze dei cittadini, valutandone l’attendibilità, collaborino strettamente con i responsabili degli uffici tecnici comunali, partecipino alle commissioni edilizie, esprimano pareri su progetti di eliminazione di barriere architettoniche e di barriere d’uso, contribuiscano all’elaborazione dei PEBA e dei PISU, verifichino costantemente i risultati dei vari progetti.

Art.1 - Fondo regionale

1. E' istituito un Fondo Regionale per l'erogazione delle risorse necessarie a finanziare:
gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
gli interventi di eliminazione delle barriere d'uso;
gli interventi di adattamento delle costruzioni successive all'entrata in vigore della legge n.13/1989.
2. Gli interventi, di cui al comma precedente, sono autorizzati e finanziati dalla Direzione Opere Pubbliche della Regione Lombardia e richiesti dai Sindaci dei Comuni su istanza delle persone disabili.
3. Una parte del Fondo regionale, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere ripartito, ad opera della Direzione Opere Pubbliche della regione Lombardia, tra le Province, affinché queste possano provvedere allo svolgimento dei compiti previsti dall'art.4, commi 2, 3 e 4, della presente legge.

Art.2 - Barriere d'uso

1. Per interventi di eliminazione delle barriere d'uso, si intende l'adattamento, negli spazi pubblici e privati, aperti e confinati, di tutte le apparecchiature, le strumentazioni, le suppellettili e gli arredi, al fine di consentire alla persona disabile di utilizzarle per il compimento delle azioni quotidiane.

Art.3 - Procedimento.

1. Il procedimento, di cui agli artt.8, 9, 10, 11 e 12, della legge 13/1989, è applicato anche nelle ipotesi di richiesta di interventi di eliminazione delle barriere d'uso e di interventi di adattamento delle costruzioni successive alla entrata in vigore della legge 13/1989 stessa.

Art.4 - Piani di eliminazione delle barriere architettoniche e di integrazione degli spazi urbani.

1. Al fine di agevolare in concreto l'adempimento dei compiti di cui all'art.24, comma 9, della legge 104 del 1992, e di cui all'art.32, comma 21, della legge n.41/1986, i Comuni, nell'ambito territoriale del distretto sociosanitario, possono stipulare apposite convenzioni tra di loro.
2. Le Province, utilizzando le risorse di cui al Fondo Regionale, erogano ai Comuni appositi incentivi, affinché, negli ambiti istituzionali previsti dal comma precedente, adottino, all'interno dei Piani di zona, di cui alla legge n.328/2000, con particolare riguardo all'area disabilità, i piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) ed i piani integrativi degli spazi urbani (PISU).
3. In caso di inadempimento dei suddetti obblighi, la Provincia, territorialmente competente, nomina un Commissario ad acta, che si sostituisce ai Comuni, singoli o associati inadempienti, e che, disponendo direttamente degli incentivi provinciali, adotta il PEBA e il PISU.
4. Le Province hanno altresì il compito, con le risorse del Fondo Regionale, di organizzare corsi di formazione ed aggiornamento dei commissari ad acta e della figura degli esperti in materia di progettazione, secondo i criteri dell'accessibilità urbana, di eliminazione delle barriere architettoniche, localizzative e d'uso in tutti gli ambiti aperti e confinati, nonché di adattamento delle strutture private e private aperte al pubblico.

5. Gli esperti, di cui al comma precedente, già previsti dall'art.13 della legge regionale n.6 del 1989, assumono l'incarico di "focal point" nei Comuni singoli o associati, con i compiti di:
collaborare con i dirigenti responsabili degli uffici tecnici comunali e degli altri settori della amministrazione comunale;
esprimere pareri sugli elaborati progettuali riguardanti le strutture private, private aperte al pubblico e pubbliche;
partecipare ai lavori della commissione edilizia comunale, con le modalità di designazione e nomina previste dall'art.13 della legge regionale n.6 del 1989;

partecipare ai lavori delle commissioni o consulte, che, nelle sedi comunali o intercomunali dell'ambito territoriale, siano chiamate ad esprimere pareri in tema di urbanistica e di opere pubbliche;
contribuire all'elaborazione dei PEBA e dei PISU e monitorare la loro attuazione;
raccogliere le istanze e le osservazioni in materia di eliminazione delle barriere inoltrate dai cittadini alle amministrazioni comunali, valutare la loro attendibilità ed istruire i pronunciamenti di riscontro.

ART.5 - NORMA FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con legge di approvazione di bilancio.